

Scritta n. 062/11
Cron 8.7.11/11
Rep 17.5.11/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

Il Tribunale di Roma, IX sezione civile, nella persona del giudice designato, dott. Paolo Catalozzi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ... del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per l'anno ... vertente

tra

... in persona dell'amministratore unico, sig. ... elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico, 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Volanti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione

IL CASO.it - attore -
e

... in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Cortina d'Ampezzo, 186, presso lo studio dell'avv. Pamela Schimperna, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 29 ottobre 2010

- convenuto -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ... ha chiesto la condanna della ... s.p.a. al pagamento in suo favore della somma di euro 133.050,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il pagamento a terzi di assegni bancari tratti a suo beneficio.

A sostegno della domanda ha allegato che:

- in esecuzione di rapporti commerciali la ... aveva tratto un assegno non trasferibile in suo favore per l'importo di euro 25.000,00, mentre la ... s.r.l.

ne aveva tratti cinque, per un importo complessivo di euro 108.050,48;

- tali assegni erano stati negoziati, il primo, presso il [redacted] s.p.a., e, gli altri, presso la [redacted] s.p.a., incorporate, poi, dall'odierna convenuta, ma il relativo importo, anziché essere accreditato sui conti correnti intestati ad essa attrice accessi presso tali istituti, era stato consegnato al sig. [redacted], portatore dei titoli.

1.1. Si è costituita la banca convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e, in particolare, contestando che i titoli siano stati negoziati da persona non legittimata.

2. Dalla documentazione prodotta in giudizio sembra emergere che l'assegno di euro 25.000,00, negoziato presso il [redacted], sia stato regolarmente accreditato sul conto acceso dalla società presso tale istituto di credito (cfr. doc. all. alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).

In ogni caso, la banca convenuta ha prodotto in giudizio un atto con cui la società attrice, in data 13 maggio 2008 - e, dunque, in epoca antecedente alla negoziazione del titolo - ha delegato il sig. [redacted] a "negoziare, quietanzare ed incassare assegni bancari ... e disporre del relativo importo anche senza l'accredito in conto corrente" (doc. all. alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).

Alla luce di tali circostanze può, quindi, ritenersi che la negoziazione del titolo in esame sia avvenuta nel rispetto degli obblighi incombenti sull'istituto di credito.

2.1. Per quanto attiene agli altri assegni bancari, gli stessi sono stati negoziati (tra il dicembre 2008 e il marzo 2009) tutti presso la [redacted] s.p.a. - filiale di [redacted] e i relativi importi non risultano essere stati accreditati sul conto acceso dall'attrice presso tale filiale.

Dall'esame dei titoli appare evidente che la firma ivi presente quale girata per l'incasso, per conto della società beneficiaria, è quella del sig. [redacted] coincidendo con quella dallo stesso apposta sullo *specimen* della menzionata delega all'incasso e con quella apposta sul titolo negoziato presso la [redacted] s.p.a.

In proposito, si osserva che la quando l'assegno non trasferibile sia presentato da

persona che adduca di agire in nome e per conto del prenditore in forza di rappresentanza legale o negoziale, la banca, in quanto tenuta a controllare la coincidenza del presentatore con il prenditore ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 del r.d. n. 1736/43, ha l'onere di acquisire prova di tale rappresentanza restando liberata da responsabilità, in caso di pagamento al "*falsus procurator*", solo ove sussistano gli estremi dell'adempimento senza dolo o colpa al creditore apparente (cfr., sia pure con riferimento alla sola rappresentanza negoziale, Cass. 13 maggio 2005, n. 10118; Cass. 1° dicembre 1977, n. 12177).

Nel caso in esame, deve ritenersi che la banca non abbia diligentemente assolto all'obbligo sulla stessa gravante di verificare, anche attraverso un mero esame comparativo della sottoscrizione del presentatore con quelle costituenti lo *specimen* dei rappresentanti della società beneficiaria, la sussistenza del vantato potere rappresentativo.

Pertanto, con riferimento a tali titoli, la domanda attore merita accoglimento e la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 108.050,48, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo.

2.1. Trattandosi di un debito di valuta (cfr., sul tema, Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712), in applicazione dei principi espressi da Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499, va riconosciuto all'attrice il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., che può ritenersi esistente in via presuntiva nei limiti in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendente dalla qualità soggettiva o dall'attività svolta.

3. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, da intendersi in senso sostanziale, e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, IX sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie parzialmente la domanda proposta dalla e per l'effetto, condanna la

al pagamento in suo favore della somma di 108.050,48, oltre interessi al saggio legale, ovvero, se superiore, al saggio medio dei rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo;

c) condanna la _____, alla rifusione in favore della _____ delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6.540,45, di cui euro 6.500,00 per compenso ed euro 40,45 per spese, oltre rimborso spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, oneri fiscali e contributivi

Roma, 22 settembre 2014.

Il Giudice designato
Al. Loh...

IL CASO

Depositato in Cancelleria
Roma, il 22/09/2014
IL CANCELLIERE
(Dr.ssa Romina Tiziana)



IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Romina Tiziana